

COMUNE DI CRECCHIO

Provincia di Chieti

STATUTO **COMUNALE**

TITOLO I°

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

AUTONOMIA STATUTARIA

1. Il Comune di Crecchio:

- a) E' ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica italiana;
- b) E' ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;
- c) Si riconosce in un sistema statale unitario basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;
- d) Considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica a sè e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonchè nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
- e) Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
- f) Realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il Comune rappresenta la comunità di Crecchio nei rapporti con lo Stato, con la Regione Abruzzo, con la Provincia di Chieti con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2

FINALITA'

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Crecchio, ne rappresenta unitariamente gli interessi, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione, nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali. Si propone, in coerenza con i principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, l'autoassunzione dell'esercizio di ogni funzione volta a garantire lo sviluppo ed il benessere della comunità locale. Si propone di garantire un equilibrato ed armonico sviluppo della persona, sia quale singolo, sia nell'ambito delle formazioni sociali, assicurando, tra l'altro, condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

2. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguardia altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.

3. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:

- a) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del comune di Crecchio; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
- b) promozione dello sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali;

- c) incoraggiare lo sport dilettantistico e non ed incentivare il turismo sociale e giovanile. Per il raggiungimento di tale finalità, il Comune favorisce l'istituzione di Enti, Organismi ed Associazioni culturali, ricreative e sportive, religiose e assistenziali, promuove la creazione di strutture idonee, servizi e impianti e ne assicura l'accesso nel rispetto delle specifiche regolamentazioni in materia;
- d) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio, garantendone il godimento da parte della collettività;
- e) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale e dei privati alla realizzazione del bene comune;
- f) incentivazione delle iniziative atte a sviluppare l'agricoltura, nonché le iniziative turistiche, artigianali, commerciali ed industriali promuovendone una ordinata espansione;
- g) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere naturalistico e sociale;
- h) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori all'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
- i) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
- l) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate, con attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi;
- m) riconoscimento di pari opportunità professionali, politiche e sociali fra i sessi.

Art. 3

TERRITORIO - SEDE COMUNALE – ALBO PRETORIO

1. La circoscrizione del Comune è costituita dall'agglomerato urbano principale, che è il Capoluogo, e dalle seguenti frazioni: Via Piana, Villa Tucci, Casino Vezzani, Villa Selciaroli, Villa Baccile, Villa Consalvi, Villa Formicone, Villa Marcone, San Polo, Villa Mascitti, Villa Mucchiarelli, storicamente riconosciute dalla collettività.
2. Il territorio comunale si estende per Kmq. 19,36 e confina con i Comuni di: Ortona, Arielli, Poggiofiorito, Canosa Sannita, Tollo e Frisa.
3. Il Palazzo civico, sede Comunale, è ubicato nel Centro storico del capoluogo, in Corso Umberto I n. 1.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale, oppure nella ex Chiesa di Santa Maria da Piedi, o nel Castello Ducale. In casi del tutto eccezionali e/o per particolari esigenze, possono tenersi anche in luoghi diversi.
5. La modificazione della denominazione dei nuclei abitati può essere disposta dal Consiglio comunale previa consultazione popolare.
6. Nella sede comunale è individuato apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura. Gli atti sono pubblicati dal messo comunale e/o dal personale incaricato del servizio pubblicazioni.

Art. 4
STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome CRECCHIO e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1894 del 30.04.1982.
2. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, accompagnate dal Sindaco o da un suo Delegato, si può esibire il Gonfalone del Comune nella foggia autorizzata.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali solo ove sussiste un pubblico interesse.

Art. 5
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 6
PROGRAMMAZIONE – FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità attraverso i metodi e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune, quale soggetto della programmazione, partecipa e concorre, con proprie autonome proposte e iniziative, alla determinazione degli obiettivi e degli strumenti della programmazione dello Stato della Regione Abruzzo e della Provincia di Chieti, avvalendosi anche dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio, nonché dei cittadini.
3. I rapporti con gli altri comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, collaborazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà in attuazione e nel rispetto dei principi dell'autonomia e del decentramento amministrativo previsti dalla Costituzione.

TITOLO II°

ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I° ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 7 ORGANI

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 8 CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Il Consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti quali mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, direttive contenenti obiettivi, principi e criteri informativi dell'attività dell'Ente. Inoltre, indirizza l'attività dell'Ente con atti fondamentali di carattere normativo e programmatico. Ha competenza sull'adozione degli atti amministrativi fondamentali previsti dalle leggi vigenti e l'esercizio delle sue funzioni non può essere oggetto di delega.
3. La presidenza del Consiglio Comunale spetta al Sindaco, in sua assenza al Vice Sindaco, se è Consigliere comunale, mancando anche il Vice Sindaco o se questi non è Consigliere comunale, spetta al Consigliere Anziano, che è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, ai sensi dell'art. 73 del T.U.E.L. n. 267/2000, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri. A parità di voti, spetta al più anziano di età. A seguire, in caso di ulteriore assenza, la Presidenza spetta al Consigliere con la cifra elettorale via via più alta.
4. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
5. Il Consiglio Comunale:
 - a) esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
 - b) informa l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità;
 - c) nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e catastale;
 - d) ispira la propria azione al principio di solidarietà.

6. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 9

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dal Regolamento approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte. Il Regolamento indica, altresì il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute, e ciò senza derogare alle norme vigenti.

2. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria, considerando ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione (da marzo a giugno e da ottobre a dicembre), straordinarie le altre.

3. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal senso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la convocazione è effettuata dal Vice-Sindaco e, in mancanza, dall'Assessore anziano.

4. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento e stabilisce anche i casi in cui il Consiglio comunale si riunisce in seduta riservata.

5. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale, il Consiglio comunale può essere convocato, relativamente alla discussione su tali materie – in seduta aperta, a cui possono prendere parte i cittadini con diritto di parola.

6. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

7. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

Art.10

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata dal Sindaco, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla convocazione e nella stessa si deve provvedere, nell'ordine, ai seguenti adempimenti:

- convalida degli eletti;
- giuramento del Sindaco;
- comunicazione da parte del Sindaco dei componenti la Giunta comunale;
- elezione della Commissione Elettorale Comunale.

2. Entro il termine di 120 giorni decorrenti dal giorno della sua proclamazione, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

3. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

4. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 11 CONSIGLIERI

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono, senza vincolo di mandato.
2. Le funzioni del Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni, in generale, per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede, ai sensi della legge n. 241/1990, con comunicazione scritta a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 12 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Ciascun Consigliere ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Ha diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinate dal Regolamento.
2. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale ricevere tutte le comunicazioni e le notifiche inerenti all'esercizio del proprio mandato.
3. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. E' tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 13 GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.

Art. 14

COMMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, ove costituite, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 15

GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è l'Organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico, amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.
4. Gli Assessori possono, con delega del Sindaco, essere preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata in ogni momento dal Sindaco.
5. E' Vice-Sindaco l'Assessore cui è attribuita una delega generale di tutte le funzioni ad esso spettanti.
6. E' Assessore anziano l'Assessore più anziano di età. L'Assessore anziano, in caso di assenza o impedimento sia del Sindaco che del Vice-Sindaco, esercita le funzioni sostitutive del Sindaco.

Art. 16

COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di sei assessori di cui uno è investito della carica di Vice-Sindaco.
2. E' demandata al Sindaco la determinazione, in concreto, del numero degli Assessori, purchè nel rispetto del limite massimo fissato al precedente comma. Il Sindaco può procedere, ove lo ritenga, all'ampliamento della Giunta in un momento successivo a quello dell'insediamento iniziale di tale organo, dandone tempestiva informazione al Consiglio, analogamente alla procedura seguita in occasione della prima seduta successiva all'elezione.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri, possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio sino al numero massimo, ivi compreso il Vice-Sindaco, purchè dotati dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione dei punti all'ordine del giorno, ma non hanno diritto di voto.

Art. 17

NOMINA

1. I componenti della Giunta, incluso il Vice-Sindaco, sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio, senza obbligo di sostituzione.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di adozione, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 18

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti da discutere.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti della Giunta stessa, con arrotondamento all'unità superiore. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti.
4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, presiede il Vice-Sindaco. In caso di assenza o impedimento di entrambi, la Presidenza è assunta dall'Assessore anziano.

Art. 19

COMPETENZE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore, ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli Organi di partecipazione e decentramento;
 - e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - f) delibera l'opportunità di agire e/o resistere nelle liti;

- g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- i) nomina e revoca il Direttore Generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;
- J) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate della Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuita dalla legge e dallo statuto ad altro Organo;
- l) autorizza la sottoscrizione definitiva degli accordi di contrattazione decentrata;
- m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli Organi gestionali dell'ente;
- n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro (ove previsti) per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore Generale;
- o) determina, sentito il Revisore dei Conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
- p) approva il PEG, qualora sia obbligatorio per l'ente.

Art. 20 SINDACO

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore, se nominato e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, inoltre il Sindaco, può nominare o designare componenti del consiglio comunale, anche facenti parte della giunta, in connessione con il mandato elettivo, alla carica di consigliere di amministrazione presso enti, istituzioni ed aziende, nonché presso società di capitali costituite a capitale pubblico maggioritario, tra Comuni e privati per l'affidamento di attività e servizi di interesse pubblico, purchè le società di capitali non siano soggette a:
 - vigilanza, controllo o di coordinamento da parte del comune;
 - che dallo stesso ricevano, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente;
 - che non siano legali rappresentanti delle società di capitali e/o amministratori unici.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i

responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 21

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
- b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della legge 142/90, e successive modificazioni e integrazioni;
- d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
- e) nomina il Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore;
- f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;
- g) ha la rappresentanza dell'Ente nei giudizi di ogni tipo, e conferisce il mandato alle liti, senza specifica autorizzazione della Giunta comunale, a cui compete la decisione di agire o resistere in giudizio in merito alle liti di cui trattasi.

Art. 22

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza definisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, le società di capitali appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni, S.p.A. e s.r.l. appartenenti al comune svolgono le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 23

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri.
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
- c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 24 **VICESINDACO**

1. Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco, è assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

Art. 25 **MOZIONI DI SFIDUCIA**

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 26 **DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO**

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al consiglio comunale diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei dal Consiglio, di chiara fama nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza dell'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

CAPO II

ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE

Art. 27

REGOLAMENTI COMUNALI

1. Nel rispetto della legge e del presente statuto, vengono emanati regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. I regolamenti comunali sono soggetti alle seguenti limitazioni:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi e regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) devono avere carattere di generalità;
 - d) non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa dal Consiglio Comunale, motivata da esigenze di pubblico interesse ed i casi in cui la retroattività sia esplicitamente ammessa od implicitamente consentita dalla legge o dai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico.

Art. 28

PROCEDURA PER LA FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI

1. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge.
3. I regolamenti comunali sono pubblicati mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, unitamente alla deliberazione di approvazione, ed entrano in vigore contestualmente all'esecutività della suddetta deliberazione.
4. Le contravvenzioni ai Regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita nei Regolamenti stessi.

Art. 29

ORDINANZE

1. I Responsabili di servizio emanano ordinanze di carattere ordinario, presupponenti anche accertamenti e valutazioni, in applicazione e nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo.
2. Il Segretario comunale e il Direttore generale, se nominato, possono emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili e urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000, nenchè nella sua qualità di rappresentante della comunità locale in materia di igiene e sanità ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 50 del medesimo T.U.E.L.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio. Durante tale periodo, se necessario, devono essere sottoposte ad altre forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce, ai sensi del presente Statuto.
5. Le ordinanze devono essere motivate adeguatamente.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario.

Art. 30

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono gli atti attraverso i quali si esprime la volontà del Consiglio e della Giunta. Sono assunte, di regola, con votazioni palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sulla valutazione di una persona e sull'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco, o dal componente che presiede la seduta in sua vece, e dal Segretario o dal suo sostituto, nei casi di cui al numero precedente.

TITOLO III° UFFICI E PERSONALE

CAPO I°

UFFICI

Art. 31

PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità al presente Statuto, l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi, secondo i principi di autonomia, trasparenza, efficienza ed in base a criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
2. Il Comune, attraverso il regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento della struttura uniformandosi al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione di indirizzo e di controllo, quale potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore e ai Responsabili degli uffici e dei servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, la definizione e la realizzazione della gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo i principi di professionalità e responsabilità. Resta salva la facoltà di cui al comma n. 23 dell'art. 53 della L. 23.12.2000 n. 388 e successive modificazioni, introduttiva della deroga al principio di separazione sopra ricordato, di prevedere nel Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, disposizioni organizzative mirate ad attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità di uffici e servizi.

Art. 32

CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. L'organizzazione della struttura burocratica del Comune, al fine di rendere l'attività amministrativa in favore dei cittadini più produttiva ed efficace, deve essere uniformata ai seguenti principi:
 - a) esaltazione della posizione di servizio alla cittadinanza attraverso una azione amministrativa che sia costantemente adeguata alle esigenze ed atta a garantire il miglioramento continuo dei servizi al cittadino verificando la rispondenza dei servizi offerti ai bisogni;
 - b) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e dalla massima collaborazione tra gli uffici;
 - c) collegamento delle attività degli uffici, favorendo lo sviluppo del lavoro di gruppo, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, anche mediante interconnessione tra sistemi informatici e statistici pubblici, per garantire tempi di risposta sempre minori;
 - d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;
 - e) valutazione annuale della produttività e del grado di efficienza dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato.
 - f) fissazione degli orari dei servizi aperti al pubblico per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 33
REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore e gli organi amministrativi.
3. Il Regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della struttura dell'Ente.

CAPO II°

PERSONALE DIRETTIVO

Art. 34
DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare il Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i quindicimila abitanti.
2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Art. 35
COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

Art. 36
FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale predispose la proposta di Piano Esecutivo di Gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

- a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
- b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
- c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;
- d) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organo effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito.

Art 37

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I Responsabili degli Uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e del regolamento organico del personale.
2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario, secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 38

FUNZIONE DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I Responsabili degli uffici e dei Servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa, curano la predisposizione e l'esecuzione dei provvedimenti di competenza degli uffici a cui sono preposti, partecipano alle riunioni del Consiglio e della Giunta e delle Commissioni consiliari, quando ne è richiesta la loro presenza.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumendosi la responsabilità delle relative procedure;
 - b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
 - c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
 - e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
 - f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
 - g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle riservate al Sindaco;
 - h) dirigono e coordinano il personale assegnato ai propri servizi, promuovono procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto, nella misura e secondo le procedure definite in sede del più volte menzionato regolamento degli uffici;
 - i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;

- j) forniscono al Direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di Piano Esecutivo di Gestione;
 - k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive all'uopo impartite;
 - l) rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;
3. I Responsabili degli Uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
4. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
5. I responsabili dei servizi sono responsabili dei risultati della attività svolte dal servizio o dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, inclusa la gestione del personale.

Art. 39

INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può disporre, al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti non siano presenti analoghe professionalità.
2. Con le stesse modalità, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente di diritto privato, ai sensi dell'art. 110 del D. Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 40

COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, per alti contenuti di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 41

SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'Ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

Art. 42

FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Presidente.
2. Il Segretario Comunale può partecipare, su incarico del Sindaco, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco.
3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori, o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente. Esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

Art. 43

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE

1. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi può prevedere l'istituzione della figura del Vice-Segretario.
2. Il Vice-Segretario collabora con il Segretario Comunale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.
3. Le funzioni di Vice-segretario sono svolte da un funzionario apicale, di norma responsabile di servizio, da individuare nella dotazione organica ed in possesso di laurea.

Art. 44

CONTROLLO INTERNO

1. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dalla vigente normativa, secondo criteri e modalità intesi a garantire che non vi sia sovrapposizione di competenze tra le strutture deputate ai vari sistemi di controllo.
2. Spetta al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e al regolamento di contabilità, per quanto di rispettiva competenza, la disciplina della modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convezionamento con altri Comuni e di incarichi esterni.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I°

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 45

PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II°

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 46

ASSOCIAZIONISMO

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non computabili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare, se richiesto, il loro bilancio.
6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 47

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione ai partiti politici, contributi economici da destinare allo svolgimento dell'attività associativa
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

Art. 48
VOLONTARIATO

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento delle finalità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente, della gestione delle aree verdi, della sicurezza sociale, del traffico, dello sport e della vita sociale in genere.
2. Il volontariato potrà collaborare a progetti, strategie e studi proprie dell'Ente.
2. Il Comune si adopera affinché le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita.

CAPO III°

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Art. 49
CONSULTAZIONI

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 50
PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma singola o collettiva, agli Organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco, il quale, entro 30 giorni l'assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai capigruppo consiliari.
4. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 60 giorni dalla presentazione.
4. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

Art. 51
PROPOSTE

1. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore al 15% degli iscritti nelle liste elettorali avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbio sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitariamente ai pareri all'organo competente e ai capi gruppi consiliari entro 60 giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 52 **REFERENDUM**

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 35% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum, consultivi o propositivi, in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) statuto comunale;
 - b) regolamento del consiglio comunale;
 - c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
 - d) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;
 - e) bilancio e mutui;
 - f) espropriazione per pubblica utilità;
 - g) designazione e nomine.
3. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
4. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
5. Non si procede agli adempimenti di cui al comma precedente, se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
6. Il mancato recepimento da parte del Consiglio comunale delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Art. 53 **DIRITTO DI ACCESSO**

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della pubblica amministrazione e delle figure soggettive che gestiscono i servizi pubblici comunali, nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento.
2. Non è consentito l'accesso a quegli atti che sono classificati riservati o sottoposti a vincoli limitativi di divulgazione, nonché quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 54 **ISTANZE**

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere al Sindaco istanze finalizzate a chiedere ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa in ordine ai quali siano portatori di posizioni giuridicamente tutelate.

2. All'istanza il Sindaco è tenuto a rispondere entro il termine massimo di 30 giorni.

Art. 55 **DIFENSORE CIVICO**

1. L'Amministrazione comunale assume le opportune iniziative nei confronti dei Comuni vicini o nei confronti della Provincia di Chieti o nei confronti della Regione Abruzzo ai fini di pervenire all'istituzione di un difensore civico convenzionato.

2. Il Difensore Civico ha, in generale, il compito di intervenire presso gli organi politici e burocratici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei Regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini.

3. L'individuazione del difensore civico va operata tra persone di comprovata autorevolezza ed integrità morale, che, per esperienza e preparazione, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

4. Le modalità inerenti la nomina, la durata in carica, la decadenza, le attribuzioni, le prerogative e l'indennità di funzione del difensore civico sono stabilite nell'apposita convenzione per la gestione associata dell'ufficio stesso.

CAPO IV°

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 56 **DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI**

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirevi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L'Amministrazione Comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

TITOLO V°

SERVIZI PUBBLICI LOCALI E FORME ASSOCIATIVE

Art. 57

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali, a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi gestiti con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 58

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune può gestire i servizi pubblici, privi di rilevanza industriale, nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f) a mezzo convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Consiglio comunale, nell'ambito della legge ed in relazione alle forme di gestione su indicate, regola con propri provvedimenti: l'istituzione, la partecipazione, le modalità di gestione, le finalità, gli indirizzi, l'organizzazione ed il funzionamento, approvando, ove occorra, i relativi atti costitutivi ed i regolamenti e conferendo l'eventuale capitale di dotazione.
3. Il Comune può partecipare a società di capitali, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
4. Il Comune può altresì dare impulso a partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
5. I poteri, a eccezione dei referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art.59

AZIENDE SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, che sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 60

STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di Revisione.

3. Il Presidente e gli Amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. L'ordinamento e il funzionamento delle Aziende Speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e dai regolamenti interni approvati come per legge.

Art. 61

ISTITUZIONI

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale per la gestione di servizi sociali.

2. Sono organismi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'Amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento. Il Revisore dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 62

SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitariamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà obbligatoriamente essere maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelata nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 63

CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 64

CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all'Albo pretorio.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 65

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

Art. 66

UNIONE DI COMUNI

1. Il Comune, ove sussistano le condizioni, può costituire l'Unione con uno o più Comuni, di norma contermini, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed esercitare una pluralità di funzioni e/o servizi in maniera più efficiente.

2. La costituzione, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, nonché il regolamento dell'Unione, sono approvati con una singola deliberazione dai Consigli comunali interessati con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 67 ORDINAMENTO

1. L'ordinamento finanziario del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4. Il Comune, nell'ambito della autonomia finanziaria ed impositiva riconosciutagli dalla legge, applica secondo i principi di equità e di perequazione, nonché di progressività riferita alla capacità contributiva, tributi propri allo scopo di finanziare i servizi pubblici ritenuti necessari e di integrare la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici ed indispensabili.

Art. 68 REVISORE DEI CONTI

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a un candidato, il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 69 CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a seguire operazioni di controllo economico - finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore dei conti.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 70 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa esplicito riferimento al Decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed alle altre leggi concernenti l'attività degli Enti locali.
2. Sono fatti salvi gli effetti dei Regolamenti, in quanto compatibili, precedentemente adottati ed esecutivi, sino all'approvazione di quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 71 DELIBERAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale col voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se si ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche in caso di modifiche allo Statuto.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è proponibile se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto.
4. Dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, lo Statuto è inviato dal Comune alla Regione Abruzzo per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, affisso all'Albo pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
5. Lo Statuto entra in vigore decorsi i predetti 30 giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune.

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 – AUTONOMIA STATUTARIA
- ART. 2 – FINALITA'
- ART. 3 – TERRITORIO-SEDE COMUNALE-ALBO PRETORIO
- ART. 4 – STEMMA E GONFALONE
- ART. 5 – CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
- ART. 6 – PROGRAMMAZIONE-FORME DI COOPERAZIONE

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE CAPO I ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

- ART. 7 – ORGANI
- ART. 8 – CONSIGLIO COMUNALE
- ART. 9 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
- ART. 10 – INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
- ART. 11 – CONSIGLIERI
- ART. 12 – DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI
- ART. 13 – GRUPPI CONSILIARI
- ART. 14 – COMMISSIONI
- ART. 15 – GIUNTA COMUNALE
- ART. 16 – COMPOSIZIONE
- ART. 17 – NOMINA
- ART. 18 – FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
- ART. 19 – COMPETENZE
- ART. 20 – SINDACO
- ART. 21 – ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
- ART. 22 – ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
- ART. 23 – ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE
- ART. 24 – VICESINDACO
- ART. 25 – MOZIONI DI SFIDUCIA
- ART. 26 – DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO

CAPO II ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE

- ART. 27 – REGOLAMENTI COMUNALI
- ART. 28 – PROCEDURA PER LA FORMAZIONE E L'APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI
- ART. 29 – ORDINANZE

ART. 30 – DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

TITOLO III UFFICI E PERSONALE

CAPO I UFFICI

ART. 31 – PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

ART. 32 – CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 33 – REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO II PERSONALE DIRETTIVO

ART. 34 – DIRETTORE GENERALE

ART. 35 – COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

ART. 36 – FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

ART. 37 – RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART. 38 – FUNZIONE DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART. 39 – INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

ART. 40 – COLLABORAZIONI ESTERNE

ART. 41 – SEGRETARIO COMUNALE

ART. 42 – FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 43 – IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

ART. 44 – CONTROLLO INTERNO

TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

ART. 45 – PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO II ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

ART. 46 – ASSOCIAZIONISMO

ART. 47 – CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

ART. 48 – VOLONTARIATO

CAPO III MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

ART. 49 – CONSULTAZIONI

ART. 50 – PETIZIONI

ART. 51 – PROPOSTE

- ART. 52 – REFERENDUM
- ART. 53 – DIRITTO DI ACCESSO
- ART. 54 – ISTANZE
- ART. 55 – DIFENSORE CIVICO

CAPO IV PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- ART. 56 – DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI

TITOLO V SERVIZI PUBBLICI LOCALI E FORME ASSOCIATIVE

- ART. 57 – SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
- ART. 58 – FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
- ART. 59 – AZIENDE SPECIALI
- ART. 60 – STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI
- ART. 61 – ISTITUZIONI
- ART. 62 – SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA
- ART. 63 – CONVENZIONI
- ART. 64 – CONSORZI
- ART. 65 – ACCORDI DI PROGRAMMA
- ART. 66 – UNIONE DI COMUNI

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA'

- ART. 67 – ORDINAMENTO
- ART. 68 – REVISORE DEI CONTI
- ART. 69 – CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ART. 70 – NORMA DI RINVIO
- ART. 71 – DELIBERAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO